



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 3023/2024 - U. Firenze, 24 APR. 2024
DECR. N. 48/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

dato atto che con il decreto 40 del 2 aprile 2024 è stato disposto interpello tra tutti i giudici onorari in servizio nel Tribunale di Firenze per l'individuazione di due giudici onorari da destinare in applicazione parziale per la durata di un anno a decorrere dall'efficacia del decreto di applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze per la trattazione di 300 procedimenti civili (150 ogni giudice), sia di contenzioso ordinario sia di OSA, pendenti alla data di efficacia del decreto di applicazione così individuati: gli ultimi 50 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici Blasi, Bozzi, De Santis, Peccantini, Pruneti e gli ultimi 25 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici Benvenuti e Salerno, con riparto al 50% tra i due giudici applicati (secondo i criteri che verranno specificati nella variazione tabellare conseguente), nonché per la trattazione dei procedimenti di nuova iscrizione, ivi inclusi i ricorsi per ingiunzione, dalla data di efficacia del decreto di applicazione, che saranno ripartiti tra loro e i giudici di pace già presenti in misura pari alla metà di quanto assegnato ai GOP incardinati nell'ufficio, precisando che per la trattazione dei procedimenti sopra indicati ogni giudice onorario terrà un'udienza settimanale;

richiamate integralmente le motivazioni legittimanti l'adozione del provvedimento di applicazione e indicate nel decreto 40/2024 (che pertanto viene allegato al presente provvedimento quale atto *in parte qua* integrante lo stesso);

preso atto che hanno presentato domanda il dott. Mario Ferreri, la dott.ssa Sonia Di Domenicantonio, la dott.ssa Vincenza Ruggiero, la dott.ssa Giovanna Colzi, la dott.ssa Michela Biggi, giudici onorari addetti al Tribunale di Firenze;

ritenuto che all'applicazione presso l'ufficio del Giudice di Pace di Firenze si possa procedere anche con un giudice onorario in servizio presso il Tribunale, atteso che la circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 all'art. 22 (Supplenza e applicazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017) prevede al comma 1 che << i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti >>;

rilevato che il dott. Ferreri e la dott.ssa Di Domenicantonio sono stati destinati in supplenza all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli con decreto 47/2024, per cui la loro disponibilità non viene valutata in questa sede;

rilevato che la dott.ssa Ruggiero (giudice onorario nominato con D.M. 19 luglio 2017 in servizio dal 27 luglio 2017) è attualmente assegnata alla terza sezione civile ove tiene udienza il martedì, mercoledì, giovedì;

rilevato che la dott.ssa Colzi (giudice onorario nominato con D.M.4 agosto 2015 in servizio dal 28 settembre 2015) è attualmente assegnata alla terza sezione civile e tiene udienza il lunedì, mercoledì e venerdì;

rilevato che la dott.ssa Biggi (giudice onorario nominato con D.M.4 agosto 2015 in servizio dal 28 settembre 2015) è attualmente assegnata alla terza sezione civile e tiene udienza il mercoledì, giovedì, venerdì;

letto l'articolo 22 (Supplenza e applicazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017) della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 il quale al comma 3 prevede che *<< la scelta del magistrato da applicare avviene sulla base dei criteri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 116/2017>>*;

letto l'art. 10 del D.lgs. n. 116/2017 il quale al comma 4 prevede che *<< il Presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:*

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

*c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio>> e al comma 5 prevede che *<<in assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione>*;*

ritenuto che il criterio prioritario e prevalente nella scelta da adottare sia quello delle esigenze di efficienza di entrambi gli uffici interessati e solo sussidiariamente quello delle attitudini (peraltro equivalenti tra i tre aspiranti in quanto tutti addetti al settore civile, settore analogo a quello oggetto dell'applicazione, nonché addetti alla medesima terza sezione civile e tutti

svolgenti attività professionale di avvocato nel settore civile) e del tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'Ufficio;

considerato che i tre giudici onorari celebrano tabellarmente lo stesso numero di udienze e sono incardinati tutti nella stessa sezione civile del Tribunale, di tal che si trovano in una situazione analoga con riferimento alle esigenze di funzionalità del Tribunale;

ritenuto quindi che, in base al criterio di cui all'art. 10 comma 4 lett.b del D.Lgs. 116/2017, la dott.ssa Biggi e la dott.ssa Colzi svolgono i propri compiti nelle attività dell'ufficio da più tempo (2015) rispetto alla dott.ssa Ruggiero (2017) e pertanto la scelta dei magistrati da applicare cade su di loro;

ritenuto che l'applicazione dei due giudici onorari, come previsto dal bando di interpello, possa avvenire senza alcuno sgravio dei compiti a loro già assegnati presso il Tribunale di Firenze, essendo gli impegni in questione compatibili tra loro anche per l'efficienza dei magistrati onorari in questione che consente di prevedere che gli stessi potranno fare fronte al nuovo impegno senza conseguenze negative per il Tribunale

PQM

DISPONE

La dott.ssa Giovanna Colzi e la dott.ssa Michela Biggi, giudici onorari in servizio presso la terza sezione civile del Tribunale di Firenze, sono applicate all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze per la durata di un anno a decorrere dall'efficacia del presente provvedimento.

Alla dott.ssa Colzi sono assegnati 150 procedimenti civili, sia di contenzioso ordinario sia di OSA, pendenti alla data di efficacia del decreto di applicazione così individuati:

gli ultimi 50 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici Blasi e Bozzi, gli ultimi 25 procedimenti iscritti nel ruolo del giudice Benvenuti e gli ultimi 25 procedimenti iscritti nel ruolo del giudice Salerno.

Alla dott.ssa Biggi sono assegnati 150 procedimenti civili, sia di contenzioso ordinario sia di OSA, pendenti alla data di efficacia del decreto di applicazione così individuati:

gli ultimi 50 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici De Santis, Peccantini e Pruneti.

La dott.ssa Colzi e la dott.ssa Biggi concorreranno con i giudici onorari addetti al settore civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze in misura pari alla metà di quanto assegnato ai GOP incardinati nell'ufficio, e quindi saltando un giro ogni due di assegnazione.

La dott.ssa Colzi e la dott.ssa Biggi tratteranno gli affari loro assegnati con il presente provvedimento in una udienza settimanale che terranno nella

giornata di martedì nella quale entrambe sono libere da impegni di udienza presso la terza sezione civile del Tribunale.

La dott.ssa Colzi e la dott.ssa Biggi svolgeranno i compiti previsti nel presente decreto di applicazione in aggiunta a quelli già indicati nella tabella del Tribunale di Firenze, che vengono pertanto confermati.

Il presente decreto ha carattere di urgenza onde consentire il regolare svolgimento delle attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze.

Dispone che copia del presente decreto sia inviata ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Circolare sulle tabelle degli Uffici del Giudice di pace alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Firenze per il prescritto parere.

Si comunichi ai giudici onorari interessati, al magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del giudice di pace di Empoli e Firenze, al Presidente incaricato della direzione della terza sezione civile, ai giudici onorari del Tribunale, ai giudici di pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace Firenze e al responsabile della cancelleria della terza sezione civile.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

(Marilena Rizzo)





TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 2477/2024

Firenze, 02/04/24

DECR. 40

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

dato atto che la dott.ssa Silvia Governatori, magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di Empoli e Firenze, con nota del 28 marzo 2024, dopo aver premesso che *<<come già rilevato nell'ambito della relazione ex art. 37 DL n.98/2011 redatta nel dicembre 2023 relativa alle sezioni civili 1-2-3, le iscrizioni civili presso il Tribunale di Firenze sono diminuite per effetto dello spostamento di competenza, con correlato aggravio dell'ufficio del Giudice di Pace di Firenze.*

Da una rilevazione che su mia richiesta è stata effettuata dalla dirigente del settore civile del Giudice di Pace, dott.ssa Barone, alla data del 19.3.2024, risulta un consistente aggravio stimabile in circa il 21% di aumento del contenzioso civile tra il 2022 e il 2023 (si è passati da 10095 procedimenti iscritti nel 2022 a 12.637 nel 2023) con un incremento del 34% ove si consideri che da 1.996 iscrizioni nel primo trimestre del 2022, si è passati nel primo trimestre del 2024 a ben 2.995. La situazione si presenta particolarmente grave per i decreti ingiuntivi essendo passati da 1.056 istanze nel primo trimestre del 2022, a 1.270 nel medesimo periodo del 2023 a ben 2995 istanze nel primo trimestre del 2024, con un aumento rispetto al 2022 quasi del 65 %.

Tale aumento delle iscrizioni si affianca ad una riduzione del numero dei giudici addetti (ora solo 7 con ruoli tutti superiori ad 800 procedimenti), considerato che per effetto della riforma dei giudici onorari e la normativa relativa all'impegno esigibile dai giudici non esclusivisti ed esclusivisti, non prestano più servizio nel settore civile i dott. Grigoletto e Goracci.

Come peraltro ben noto alla Presidenza, sono vari i giudici di pace addetti al settore civile impegnati in piani di rientro (che vengono da me monitorati mensilmente) per l'eliminazione di

numerosi e non lievi ritardi nel deposito dei provvedimenti definitivi (oltre che relativamente alle riserve).

In tale quadro, le tempistiche di fissazione delle prime udienze nei procedimenti di nuovo rito e nella trattazione, nonché nella emissione dei decreti ingiuntivi (situazione aggravata da un sistema informatico che ha frequenti malfunzionamenti e lentezze), sono del tutto insoddisfacenti, tanto che, come ben noto alla Presidente, non sono rari solleciti di avvocati (i quali, peraltro, si stanno dimostrando pazientemente comprensivi della situazione di difficoltà, che, tuttavia, impatta su una porzione non irrilevante di domanda di giustizia da parte dei cittadini) per la fissazione delle udienze o la pronuncia sulle istanze monitorie>>, aver ritenuto che<< sia indispensabile provvedere all'applicazione di almeno due giudici onorari al settore civile del Giudice di pace di Firenze, ufficio nel quale vi è, di fatto, una tempistica eccessivamente lenta della risposta giudiziaria non sanabile con le sole attuali risorse umane>>, aver segnalato che <<le iscrizioni a ruolo, in particolare presso la terza sezione civile, e particolarmente per quanto riguarda i procedimenti di competenza dei giudici onorari (o di quelli che i giudici togati trattano con i GDP: valore inferiore ad € 50.000) sono significativamente diminuiti, tanto che nel primo trimestre del 2024 a ciascuno sono stati assegnati circa 12 procedimenti (ossia 4 al mese), ciò che ha consentito un ridimensionamento dei ruoli (Colzi: 124; Ruggiero: 130; Ferreri: 143: tali dati si riportano per far constare la diminuzione effetto della riforma) >> ed aver ritenuto che <<in tale situazione una applicazione di un giudice onorario del Tribunale all'ufficio del Giudice di Pace - considerata la possibilità di incidere in particolare sui giudici della terza sezione civile, con eventuali spostamenti di altri giudici da altre sezioni in base alla provenienza dei giudici che venissero applicati all'ufficio del GDP, considerato che nelle altre sezioni la riforma non ha avuto lo stesso impatto - non arrecherebbe pregiudizio all'andamento del Tribunale, e potrebbe dare rilevante sollievo all'ufficio in sofferenza del Giudice di Pace (di fatto i giudici onorari in servizio in Tribunale "seguirebbero" il contenzioso spostatosi dal Tribunale al GDP per effetto della riforma Cartabia)>> ha chiesto <<che sia fatto un interpello per l'applicazione all'ufficio del giudice di pace di Firenze di almeno due giudici onorari al settore civile>> proponendo che << l'applicazione sia effettuata quale applicazione parziale, prelevando gli ultimi procedimenti iscritti (pertanto non ancora trattati e per alcuni ancora privi di prima udienza) in numero di 50 dal ruolo di ciascuno dei giudici in maggiore sofferenza (Blasi, Bozzi, De Santis, Peccantini, Pruneti), e in numero di 25 dai ruoli delle dott.sse Benvenuti e Salerno, in modo da consentire una celere trattazione, e un sollievo immediato e

miglioramento delle tempistiche dei restanti procedimenti, con riparto al 50% tra i due giudici applicati.

I giudici applicati sarebbero competenti sia per il contenzioso ordinario sia per le OSA, partecipando nel periodo di applicazione alle nuove assegnazioni in misura paritaria ai giudici di pace già presenti, e prevedendosi due udienze a settimana per ciascun magistrato>>;

dato atto che il Presidente Governatori nella medesima nota ha proposto in aggiunta << l'applicazione di un Giudice onorario per la sola trattazione dei decreti ingiuntivi di nuova iscrizione dalla data di applicazione, nella misura del 50% del totale, ciò che consentirebbe una migliore gestione dei ruoli contenziosi da parte dei giudici di pace, senza quella continua e onerosa frammentazione del lavoro quale effetto del carico dei decreti ingiuntivi. L'applicazione dovrebbe avere una durata di un anno, considerato l'aumento delle iscrizioni a ruolo a seguito della riforma Cartabia, o comunque fino all'assegnazione all'ufficio di nuovi GDP>>;

dato atto che l'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze registra la presenza di solo dieci giudici onorari (di cui sette addetti al settore civile) su 61 previsti in organico;

considerato che, da quanto riferito dal Presidente Governatori, si palesa che tali risorse sono insufficienti per fare fronte alle necessità dell'ufficio del giudice di pace di Firenze per quanto riguarda gli affari civili, per la gravosità dei ruoli che non consentono una rapida trattazione e definizione dei procedimenti da parte dei giudici, alcuni dei quali interessati da piani di rientro adottati per programmare la riduzione del grave arretrato nel deposito di provvedimenti;

considerato che l'aumento dei giudici onorari di pace destinati ad operare in concreto presso tale ufficio non è imminente in quanto i tredici gop a ciò destinati faranno ancora parte degli uffici per il processo istituiti in questo Tribunale almeno fino al mese di novembre 2024;

considerato che si rende pertanto necessaria l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'adeguata trattazione degli affari civili presso l'ufficio del Giudice di Pace di Firenze;

*ritenuto che la proposta del Presidente Governatori si palesa adeguata a tale finalità con le precisazioni di cui *infra*;*

considerato che non è corretto aderire alla parte della proposta di individuare solo nella terza sezione civile il settore dal quale attingere i giudici onorari per dare sollievo all'ufficio del Giudice di Pace di Firenze, dovendosi invece rivolgere l'invito a tutti i giudici onorari in servizio in Tribunale;

considerato infatti che un giudice onorario in servizio nella terza sezione civile del Tribunale è già destinatario di un provvedimento di supplenza all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli, mentre altri giudici onorari di tale sezione risultano coassegnati ad altre sezioni civili, con conseguenti ulteriori ruoli a loro carico;

considerato che, a differenza dell'Ufficio del Giudice di Pace il Tribunale è interessato dagli obiettivi del PNRR, nonché dal programma di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 che per quanto riguarda il risultato atteso di smaltimento deve tenere conto dell'apporto dei giudici togati, dei giudici onorari e dell'Ufficio per il processo, di tal che un'eccessiva riduzione dell'apporto anche di una delle tre componenti rischia di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi;

ritenuto pertanto opportuno che, a fronte delle tre risorse ipotizzate dal Presidente Governatori, sia disposto un interpello per individuare solo due risorse;

considerato inoltre che l'impegno ulteriore presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze non comporterà una riduzione dell'impegno presso il Tribunale, si reputa opportuno e sostenibile per i giudici applicandi prevedere una sola udienza settimanale presso il primo ufficio e l'assegnazione di nuovi procedimenti in misura pari alla metà rispetto ai giudici incardinati nell'organico dell'ufficio del giudice di pace di Firenze;

letto l'art. 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che disciplina le supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace il quale prevede che *<<l'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente>>*;

letta la Circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 adottata con delibera 8 luglio 2021 del CSM la quale ha introdotto, tra le altre, modifiche rispondenti alla finalità di

assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in presenza di situazioni di particolare criticità negli uffici;

letto in particolare l'articolo 17 della predetta circolare che detta le seguenti previsioni relative alla supplenza negli Uffici del giudice di pace << 1. Nelle ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell'articolo 16, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. 2. La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata. 3. Il provvedimento di supplenza adottato dal Presidente del Tribunale nell'ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, non può superare la durata di un anno e può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di un anno. Concluso il predetto periodo il Presidente del Tribunale, nel caso in cui permanga la medesima esigenza, espletata la procedura tabellarmente prevista, adotta ulteriori provvedimenti di supplenza, ai sensi dei successivi commi 4 e 5. 4. Il giudice onorario di pace destinatario del provvedimento di supplenza e del successivo provvedimento di proroga non può essere destinatario di ulteriori provvedimenti di proroga della supplenza per il medesimo ufficio del circondario se non sia decorso almeno un anno dallo spirare del termine di cui al comma 3. 5. Il giudice onorario di pace destinatario del provvedimento di supplenza e del successivo provvedimento di proroga può essere, su suo consenso, destinatario di ulteriori provvedimenti di supplenza e di proroga nell'ipotesi in cui non vi siano, espletato apposito interpello, altri magistrati onorari possibili destinatari del provvedimento di supplenza>>;

dato atto che, come detto, l'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze registra la presenza di solo 10 giudici su 61 previsti in organico, con una scopertura quindi di circa l'84%;

ritenuto che l'ipotesi di "vacanza dell'ufficio del giudice di pace " prevista nell' articolo 14 comma 1 del D.lgs. 116/2017 e nell'articolo 17 della delibera 8 luglio 2021 è da intendersi riferita alla totale assenza di magistrati addetti ad un Ufficio del giudice di pace e ritenuto quindi che l'istituto utilizzabile nella fattispecie sia quello dell'applicazione disciplinata dall'art. 20 della citata circolare il quale al comma 1 prevede che <<fuori dei casi di cui all'articolo 17, quando in un Ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, da esplicitarsi con adeguata motivazione, il Presidente del Tribunale, può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di

altro ufficio del circondario>> ricorrendo altresì le "speciali esigenze di servizio" sopra dettagliatamente illustrate;

letto l'art. 22 della richiamata circolare il quale prevede che "i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti";

ritenuto quindi che l'individuazione dei due giudici onorari da destinare in applicazione parziale all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze debba essere preceduta da un interpello destinato a tutti Giudici onorari in servizio nel Tribunale di Firenze

PQM

Dispone procedersi ad interpello tra tutti i giudici onorari in servizio nel Tribunale di Firenze per l'individuazione di **due** giudici onorari da destinare in applicazione parziale per la durata di un anno a decorrere dall'efficacia del decreto di applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze per la trattazione di 300 procedimenti civili (150 ogni giudice), sia di contenzioso ordinario sia di OSA, pendenti alla data di efficacia del decreto di applicazione così individuati: gli ultimi 50 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici Blasi, Bozzi, De Santis, Peccantini, Pruneti e gli ultimi 25 procedimenti iscritti nel ruolo dei giudici Benvenuti e Salerno, con riparto al 50% tra i due giudici applicati (secondo i criteri che verranno specificati nella variazione tabellare conseguente), nonché per la trattazione dei procedimenti di nuova iscrizione, ivi inclusi i ricorsi per ingiunzione, dalla data di efficacia del decreto di applicazione, che saranno ripartiti tra loro e i giudici di pace già presenti in misura pari alla metà di quanto assegnato ai GOP incardinati nell'ufficio.

Per la trattazione dei procedimenti sopra indicati ogni giudice onorario terrà un'udienza settimanale.

I giudici onorari designati svolgeranno i compiti previsti nel presente interpello in aggiunta a quelli già indicati nella tabella dell'ufficio di appartenenza.

Per la scelta del giudice onorario si applicheranno i criteri previsti dalla circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023.

Invita i giudici onorari interessati a far pervenire la domanda corredata di autorelazione alla segreteria della Presidenza del

Tribunale **entro le ore 12 del 16 aprile 2024**, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo in epigrafe (presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it).

Dispone che copia del presente interpello sia inviato ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Firenze per il prescritto parere.

Si comunichi al magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di Empoli e Firenze, a tutti i giudici onorari del Tribunale e a tutti i Giudici di Pace degli Uffici di Empoli e Firenze.

Si comunichi anche per conoscenza all'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

(Marilena Rizzo)

